COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/06/2021

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 – Istituzione della Tassa

Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Art. 3 – Gettito della tassa e costo del servizio

Art. 4 – Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 – Commisurazione della tariffazione

Art. 8 – Locali ed aree tassabili

Art. 9 – Computo delle superfici

Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso - Riduzioni

Art. 11 – Agevolazioni

Art. 12 – Classificazioni di locali ed aree

Art. 13 – Deliberazioni di tariffa

Art. 14 – Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15 – Denunce

Art. 16 – Accertamento e controllo

Art. 17 – Riscossione

Art. 18 – Funzionario responsabile

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Art. 23 – Abrogazioni

Art. 24 – Norme di rinvio

Art. 25 – Validità del regolamento

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Questo regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'applicazione nel Comune di Leffe dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'Entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Leffe, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'Utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Leffe, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul suo territorio.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, come previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, sono stabiliti dal regolamento comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
3. Fermo restando che gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta (centro abitato) sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
4. La tassa comunque si applica per intero anche in assenza della determinazione del perimento in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora

dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3. Le condizione previste al presente comma, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di raccolta ed al Competente Ufficio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effettui sulla Tassa.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il limite di riduzione previsto dal presente comma 3.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
8. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione delle stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato un situazione riconosciuta dell'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 3

Gettito e costo del servizio

1. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 1.
4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statale per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera, continuativa, nei modi previsti dal regolamento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibita a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ed elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essaove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a propriespese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono escluse dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

Non sono, pertanto, soggette alla tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, compresi i magazzini delle materie prime e dei prodotti finiti;
b) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano rifiuti speciali;
c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fono agricolo, con esclusione delle stalle, dei fienili e delle serre a terra;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter,del D.L. n. 527/88 come convertito con legge n. 45/1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia,di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitino pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:

gli uffici; magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni:
i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa:

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) e c) devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
7. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

 Resta ferma l'obbligazione – di dichiarazione e di versamento della tassa – di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali ad esempio, gli alloggi di custodia e simili.

 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle parti comuni delle fattispecie contemplate nel successivo comma 3.

8. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. L'Amministratore del Condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 5

Soggetti Passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito denuncia o in seguito a recupero di ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 18, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste dal successivo art. 9 – imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni della tassa contemplate dal precedente art. 4 – nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:

a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 15;
b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del Tributo.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

Commisurazione della tariffazione

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello stesso smaltimento, oppure per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotto, dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento.

2. Applicando il Comune il sistema di raccolta differenziato "sacco secco – sacco umido", come previsto dal "Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, la tassazione viene articolata in funzione dei maggiori (frazione umida indifferenziata) o minori (frazione secca riciclabile) costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Utenza.

 In conseguenza le tariffe sono articolate in funzione del tipo di rifiuto che la destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte produce:

 a) prevalentemente umido-differenziato (negozi alimentari, bar ristoranti e simili)
 b) prevalentemente secco-riciclabile (negozi altri generi, uffici e simili)
 c) misto reso in forma differenziata (sacco secco – sacco umido, abitazioni, alberghi…)

3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, garantendo la copertura al 100% dei costi come da Piano Economico Finanziario dell'anno di riferimento.

4. Il Piano Economico Finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

 1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF).

 2. La nuova deliberazione 443/2019/R/rif emanata da ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2020.
 Il provvedimento reca le disposizioni aventi oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

 3. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: costi operativi; costi d'uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione di queste componenti, avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie ed è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A della deliberazione 443/19.

4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dallo schema MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che per ora è il Comune stesso.

5. Il Piano Economico Finanziario trasmesso dal gestore dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:

- programma e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi aterzi;
- risorse finanziarie necessarie;
- una relazione recante la descrizione del modello gestionale e organizzativo, i livelli di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti;

6. Il PEF deve altresì includere:

- una tabella che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio, valorizzati secondo i criteri illustrati (schema tipo – Appendice 1)
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (schema tipo - Appendice 3);
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (schema tipo – Appendice 2);

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto deiprincipi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

7. L'Ente territorialmente competente, in base alla normativa vigente, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economicofinanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e,in caso di esito positivo, approva.

9. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

10. Fino all'approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- tutti i vani principali secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ed esercizi di alberghi (compresi quellidiurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vito e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschistabili posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali e accessori adibiti a circo da ballo o divertimento, a sale sa gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, (escluse le aree scoperte pertinenziali ed accessorie non adibite a verde) così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale , politica, sportiva, e ricreativa, a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ei dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il Comune provvede all'aggiornamento delle superfici imponibili secondo tale criterio, comunicandole ai contribuenti nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27/07/2000, n.212.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso – Riduzioni

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nei precedenti artt. 4 e 7 (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde), sono computate nel limite del 50%.
2. La tariffa unitaria è ridotta, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/02/2003

 come segue:

 a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
 b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
 e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30% (tariffa al 70%)**.**

 Le riduzioni di cui ai punti sopra non sono fra loro cumulabili sulla stessa unità immobiliare. Diconseguenza viene applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero deltributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5 Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

6 La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

7 Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 11
Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dalla tassa di cui all'art. 3 ed alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

a) riduzione della tariffa al 40 % (riduzione del 60 %) parificata alla riduzione spettante per le categorie con servizio parziale da applicare dall'anno successivo a quello ove si riscontrano interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuto (produttivo, commerciale, di servizio, industriale, artigianale ecc. con la sola esclusione delle civili abitazioni) per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 , comma 3 , del D.Lgs. 507/93.

Si precisa inoltre che:

L'esonero dalla privativa comunale per avvio al recupero:

- non può essere previsto a priori ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e dell'art. 49, comma 14 , del citato D.Lgs. n. 22/97 (per i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata pubblica assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programma di cui all'art. 22, l'esonero dalla privativa riguarda la sola attività di recupero);
- comporta l'esclusione dall'obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti avviati al recupero a conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa – tributo (e, a decorrere dal 2000, della tariffa – corrispettivo).
- può essere concesso ai soli utenti con una superficie dell'insediamento produttivo totale (inerente all'attività professionale, imprenditoriale, commerciale di servizio ecc.) superiore a mq. 1.000 fino al 31/12/2022.

Inoltre, la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa (ed in futuro, di tariffa) iscritta preventivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta:

b) sono esonerati dalla tassa i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
c) sono altresì, esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune, attestante la sopracitata circostanza.

2) Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, con iscrizione a ruolo della tariffa ridotta del 60% relativamente all'anno d'imposta in oggetto (anno di prima istanza) e successivi, con obbligo da parte del contribuente di presentare annualmente la documentazione che comprova tale diritto.

L'Ufficio Tributi provvede a verificare tale documentazione ed a controllare quanto richiesto attraverso i propri mezzi (con verbali di organi esterni che comprovino quanto richiesto dai singoli contribuenti).

Nel caso in cui si verificasse discordanza tra quanto richiesto e quanto verificato, con conseguente negazione della riduzione, l'Ufficio provvederà automaticamente al recupero del 60% accordato anticipatamente, con l'applicazione delle relative sanzioni a norma di Legge.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

3) Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati nelle sottoelencate categorie secondo il loro uso edestinazione:

Classi e sottoclassi in cui viene articolata la tariffazione

N. PROGR	DESCRIZIONE
1	ABITAZIONI
2	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con regolare servizio
3	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con servizio parziale (1)
4	ABITAZIONI - Unico Occupante (2)
5	ABITAZIONI STAGIONALI
6	ALBERGHI (camere, sale, ingresso, esclusi bar e ristoranti) (3)
7	CINEMA-TEATRI
8	DISCOTECHE
9	MENSE AZIENDALI
10	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
11	BANCHE
12	ARTIGIANI - Piccoli laboratori

13	ATTIVITÀ' ARTIGIANE DI SERVIZIO (4) PER LE CATEGORIE AUTORIPARATORI, MOTORIPARATORI, CARROZZERIE E SIMILI RICOMPRESE NELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LE CATERGORIE PARRUCCHIERI, ESTETISTI E CENTRI DI ESTETICA E ABBRONZATURA Sono comprese le ATTIVITA' ARTIGIANE ed INDUSTRIALI di SERVIZIO dell'elenco successivo
14	INDUSTRIE – produzione
15	AUTOSERVIZI AUTOTRASPORTI-AUTOSCUOLE – AMBULANTI
16	AREE SCOPERTE (distributori di carburante)
17	PARCHEGGI COPERTI e simili
18	NEGOZI-COMMERCIO ALIMENTARI
19	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI
20	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI
21	NEGOZI/COMMERC.FIORI/PIANTE
22	SUPERMERCATI-IPERMERCATI
23	BAR-CAFFE'-HAMBURGHERIE
24	RISTORANTI-PIZZERIE
25	NEGOZI ALTRI GENERI
26	NEGOZI ALTRI GENERI STAG.
27	COMMERCIO ALL'INGROSSO
28	CHIOSCHI (generi vari)
29	CASE DI RICOVERO
30	SCUOLE, ASILI, ORATORI
31	ASSOCIAZIONI
32	MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE, SAGRE E SIMILI
33	NEGOZI ALTRI GENERI F. CENTRO
34	RISTORANTI-PIZZERIE F/CENTRO
35	UFFICI/SERVIZI FUORI CENTRO
36	BAR CAFFE' HAMBURGHERIE RIDOTTO

37	CINEMA TEATRI RIDOTTO
38	RISTORANTI STAGIONALI
39	UFFICI/SERVIZI STAGIONALI
40	SERVIZI IGIENICI
41	UTENTI PER I QUALI NON VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (**)
42	ABITAZIONI PENSIONATI AIRE
43	ASSICURAZIONI

(1) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato "porta a porta", ma in luoghi di conferimento fissi situati, normalmente, ad inizio della Via e sono: Via Monte Croce, Via Bozzola, Via Ceride Basse e località Ceride, e successive integrazioni.

(2) Possibilità di riduzione della tariffa, su richiesta dell'interessato pari al 50%.

(3) Bar e ristorante esistenti nell'albergo sono tassati separatamente, applicando le relative tariffe (n. 23 e 24).

(4) Attività di servizio: artigiane-industriali-cooperative-individuali.

Integrato con elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03.06.1999.

(**) PER LE SUPERFICI DEGLI UTENTI CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI PER I QUALI NON VIENE PIU' EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA POSTA A PORTA VIENE APPLICATA LA TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40% (RIDUZIONE DEL 60%)

ATTIVITA' ARTIGIANE ED INDUSTRIALI DI SERVIZIO DA INCLUDERE AL N. 13

- BARBIERI;
- PARRUCCHIERI DA UOMO E PER SIGNORA;
- LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE;
- IDRAULICI;
- ELETTRICISTI;
- ATTIVITA' DI RIPARAZIONI DI QUALSIASI TIPO TRA CUI:

a) riparazioni di autoveicoli;
b) riparazioni pneumatici;
c) motocicli;
d) apparecchi elettrici;
e) orologi e gioielli;
f) beni di consumo:
g) calzature ed articoli in cuoio;

- ATTIVITA' VARIE DI MANUTENZIONE;

- ISTITUTI DI BELLEZZA E DEL BENESSERE PSICOFISICO;
- SERVIZIO DI MANICURE E PEDICURE;
- SERVIZIO DI POMPE FUNEBRI ED ATTIVITA' CONNESSE;
- STABILIMENTI IRDOTERMALI E IDROPINICI;
- COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI;
- CONTROLLO DI QUALITA' E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI;
- STUDI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA;
- AGENZIA DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI;
- SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DEL PERSONALE;
- SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA;
- SERVIZI DI INVESTIGAZIONE;
- SERVIZI DI PULIZIA;
- SERVIZI DI DISINFESTAZIONE;
- STUDI FOTOGRAFICI;
- LABORATORI FOTOGRAFICI PER LO SVILUPPO E LA STAMPA;
- ATTIVITA' DI AEROFOTOCINEMATOGRAFIA;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI;
- ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI;
- DATTILOGRAFIA E FOTOCOPIATURA;
- TRADUZIONI E INTERPRETARIATO;
- RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE;
- DISTRIBUZIONE MATERIALE PROPAGANDISTICO, COMPILAZIONE GESTIONE INDIRIZZI ED ELENCHI;
- IMPRESE ED ENTI DI GESTIONE ESATTORIALE;
- AGENZIE DI RECUPERO CREDITI;
- AGENZIA DI DISTRIBUZIONE DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE;
- SERVIZI DI GESTIONE DI PUBBLICI MERCATI E PESE PUBBLICHE;
- DESIGN E STILIST RELATIVO A TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE GIOIELLERIA, MOBILI E ALTRI BENI PER LA CASA;
- ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE;
- ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI;
- ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA':
- SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE;
- ALTRI SERVIZI;
- ATTIVITA' DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI;
- AGENZIE IMMOBILIARI;
- STUDI DI CONSULENZA FINANZIARIA ED INFORMATICA;
- STUDI DI RICERCA;
- STUDI PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI;
- STUDI MEDICI – STUDI DI RADIOLOGIA E TERAPIA – LABORATORI DI ANALISI E DI ATTIVITA' SANITARIE;
- STUDI VETERINARI;
- STUDI DI ASSISTENZA SOCIALE;

- ATTIVITA' DI GESTIONE DI STADI, PISCINE, CAMPI DA TENNIS, IMPIANTI POLIVALENTI, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, SALE DA GIOCO;
- DISCOTECHE;
- STUDI DI STAMPA E DI GIORNALISMO;
- ORGANIZZAZIONE SPORTIVE;
- UFFICI FUNZIONALI ALLE ATTIVTIA' DI SERVIZIO DI CUI SOPRA;

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenute nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'interno insediamento la tariffa prevista per detta attività.

4. Su in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche (distinte e separate contabilmente) gestite da un unico soggetto (quali, ad esempio, un'attività artigianale ed una di commercializzazione, anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

In assenza di distinzione si applica la tariffa dell'attività prevalente.

Art. 13

Deliberazione di tariffa

1. Le tariffe da applicare per l'anno di tassazione sono approvate entro il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Al fine del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra letariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminato in base alla loro classificazione economica, le eventuali circostanze che hanno determinato gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 02/03/1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24/04/1989 n. 144, dell'art. 21 del D.L. 18/01/1993 N. 8, convertito con modificazione nella legge 19/03/1993 n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzione tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze secondo le modalità in vigore.

art. 14

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed arre pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da

applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

1. I soggetti di cui all' art. 4 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi stesso. I temine vale fino a eventuale modifica di Legge.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme dio cui al comma precedente.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree commerciali e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi degli immobili (riferimenti catastali, natura dell'occupazione, destinazione d'uso e titolo di occupazione) e dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio fiscale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno degli obbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunale competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di messo invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 16

Accertamento e controllo

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma1, avviso di accertamento in rettifica, a pena di scadenza entro i termini previsti per legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 17

Riscossione

L'importo del tributo e addizionale, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 dell'art. 15, è riscosso tramite modello F24 o bollettino postale centralizzato tramite invio di avviso di pagamento. Il Comune attiverà quanto prima almeno una forma di pagamento elettronico secondo quanto disposto dalla delibera di ARERA 444/2019/R/rif.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate di acconto e saldo con una distanza di sei mesi fra le due rate.

Per gli avvisi di pagamento non pagati spontaneamente si applica la procedura di riscossione spontanea/non coattiva tramite ruolo esattoriale o ingiunzione di pagamento.

Per gli atti di accertamento non pagati si applica la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale o ingiunzione di pagamento.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999.

Per la Tari la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 18

Funzionario Responsabile

1. La giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisii provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del suddetto funzionario nei termini previsti dalla Legge.

Art. 19

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comunecon l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini di cui alla legge n.

296/2006.

2. In alternativa è prevista la compensazione per le somme versate in eccedenza da applicarsi per lo stessa tipologia di tributo e sull'annualità in corso e sugli anni successivi fino ad esaurimento del credito.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale in vigore.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100% al 200% deltributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele denuncia, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al1'art. 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 al Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e sanzione in conseguenza alle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 21

Contenzioso

1. Il ricorso avverso gli atti cui è consentito ricorre deve essere proposto alla CommissioneTributaria Provinciale competente entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'attoimpugnato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALI

Art. 22

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso e cioè dal 01 gennaio 2021.

Art. 23

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge n. 147/2013, del D.Lgs. 116/2020 e delle normative specifiche del tributo in oggetto.

Art. 25

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.

Ogni altra disposizione di regolamenti contraria od incompatibile con il presente Regolamento, si deve ritenere abrogata.